

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		MALAGUGINI	1325
BERTÈ ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960. (2910); (1)		CERRETI ALFONSO	1326
PITZALIS: Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782 sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesso scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili. (3054) (1)	1320	LEONE RAFFAELE	1328
PRESIDENTE	1320, 1321, 1323, 1324 1325, 1326, 1327, 1328	TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla stazione zoologica di Napoli. (2956)	1329
SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i>	1320	PRESIDENTE	1329
PITZALIS	1320, 1322, 1323, 1324 1325, 1326, 1327, 1328	Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
CODIGNOLA	1321, 1322, 1323, 1325 1326, 1327, 1328	RESTA: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici. (1237)	1329
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1322, 1323, 1326 1327, 1328	PRESIDENTE	1329, 1330
BERTÈ	1323, 1327	PITZALIS, <i>Relatore</i>	1330
DE GRADA	1323, 1325, 1326	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1330
RUSSO SALVATORE	1324	BADINI CONFALONIERI	1330
CAIAZZA	1324	Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
(1) Unificate con il titolo: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili (2910-3054).		Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. (3292)	1330
		PRESIDENTE	1330
		LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1330
		BADINI CONFALONIERI	1330
		CODIGNOLA	1330
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1330

La seduta comincia alle 10,5.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fusaro.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bertè ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 (2910); e del deputato Pitzalis: Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili (3054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 »; e del deputato Pitzalis: « Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili ».

Come stabilito nella precedente seduta, l'onorevole Pitzalis ha presentato, col consenso dell'onorevole Bertè e degli altri proponenti, un testo unificato delle due proposte di legge, testo unificato che formerà l'oggetto del nostro esame.

Prego il Relatore, onorevole Savio Emanuela di esprimere il suo parere.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Devo dire che nel nuovo testo dell'onorevole Pitzalis che fonde le due proposte di legge, ho trovato accolto e salvaguardato lo spirito della legge stessa. Sono quindi favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis ha facoltà di illustrare il nuovo testo da lui presentato.

PITZALIS. Spiegherò brevemente le ragioni per le quali si è addivenuti alla for-

mulazione di un testo che condensa le due proposte di legge, aggiungendovi alcune integrazioni, basate su osservazioni fatte dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Partendo dalla questione della trasformazione delle scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili, e dall'esigenza di estendere anche alle scuole professionali non annesse alle scuole di Magistero professionale per la donna la disposizione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, è risultato che la predetta legge non aveva previsto tutti i casi e non aveva risolto alcune questioni di notevole rilievo, riguardanti il personale in servizio presso le scuole anzidette.

In conseguenza di ciò, con opportuni contatti col Ministero della pubblica istruzione, si è enucleata tutta la parte che non era stata regolamentata con la legge n. 782, e con particolari norme, che sono state aggiunte a quelle delle proposte Bertè e Pitzalis, si è ritenuto opportuno regolare definitivamente tutta la materia.

Con l'articolo 1 del testo unificato si estendono anche alle scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 782, che prevedono la trasformazione delle scuole professionali femminili annesse in Istituti tecnici femminili. E quindi anche le scuole professionali femminili non annesse, con questa legge possono essere trasformate in Istituti tecnici.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Questo lo dice già la legge succitata.

PITZALIS. Come conseguenza di questa trasformazione, occorre regolare la posizione del personale direttivo e del personale insegnante.

Per il personale direttivo si è dovuto fare un articolo apposito, in quanto le scuole professionali femminili annesse a scuole di magistero professionale per la donna non avevano personale direttivo; il direttore o la direttrice della scuola di magistero professionale era anche direttore o direttrice della scuola professionale femminile annessa. Anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero per la donna hanno evidentemente un direttore, che viene inquadrato con la norma dell'articolo 2, che riproduce una norma di carattere generale della legge n. 782, in base alla quale nell'inquadrare i direttori delle scuole di magistero professionale nella carriera direttiva dei presidi o direttori di istituti tecnici femminili, si prevede un colloquio sulla materia di competenza e sugli argomenti inerenti al posto da

ricoprire. C'è poi l'inquadramento del personale insegnante e tecnico delle scuole professionali femminili nel personale degli istituti tecnici femminili. Anche per questa regolamentazione ci siamo rifatti alle norme fissate dalla legge n. 782 e, all'articolo 3, abbiamo disposto che il detto personale sia inquadrato secondo le modalità previste dalla legge n. 782 e successive modificazioni, le quali ultime hanno escluso alcune categorie dall'esame colloquio previsto dalla legge n. 782.

Tra le omissioni della precedente legge, c'è che era stato trascurato il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, che, pertanto, era rimasto fuori dell'inquadramento. Quindi in questo testo unificato si è provveduto anche a questo personale.

L'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce poi che « le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nelle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili ». Perciò le norme dei primi due commi si applicano a tutto il personale, comunque in servizio, compreso il personale presso quelle scuole che alla data di approvazione di questa legge siano già state trasformate in istituti tecnici femminili.

Il primo comma dell'articolo 4 contiene una norma di carattere generale, a tutela dei diritti acquisiti sia di carriera sia di stipendio. Il secondo comma stabilisce che il personale che non sarà inquadrato in base a questa legge — si tenga presente anche che qualche elemento potrà non superare il colloquio — nonché quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate, continueranno ad appartenere al proprio ruolo, restando contemporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili. Però — terzo comma dell'articolo 4 — potranno essere trasferiti in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

Con l'articolo 5 è stabilito che l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960; in modo tale che il personale comunque in servizio fino a tale data — personale di ruolo

e personale di ruolo straordinario — viene a beneficiare di queste norme.

Questo testo unificato è stato studiato d'accordo con i competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, con il fine di regolare tutte le questioni, ed eliminare qualsiasi pendenza per quanto riguarda il personale delle scuole professionali femminili annesse a scuole professionali di magistero per la donna e delle scuole professionali non annesse.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pitzalis per gli ampi ragguagli e dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Debbo rilevare che il testo unificato dall'onorevole Pitzalis rappresenta qualche cosa di più di una semplice unificazione di due proposte precedenti, ma introduce elementi nuovi ed abbastanza delicati.

L'ultimo articolo del testo unificato — cioè l'articolo 5 — riproduce la proposta di legge Bertè ed altri, e su di esso non vi sono obiezioni da parte nostra, in quanto è logico che si debbano estendere, a coloro che sono entrati nei ruoli nel quadriennio 1956-1960, i benefici del provvedimento.

Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, ritengo che dobbiamo dividerla in due sezioni: 1°) sistemazione del personale delle scuole femminili isolate; 2°) il secondo e terzo comma dell'articolo 3 si riferiscono invece all'estensione di determinate disposizioni al personale già attualmente inserito negli Istituti tecnici femminili. Vediamo ora separatamente come stanno le cose.

All'articolo 2 si intende estendere anche alle scuole professionali femminili non annesse alle scuole di Magistero professionale, la disciplina della legge 8 luglio 1956, n. 782. Vorrei far presente in proposito che la legge n. 782 non ha escluso per mera dimenticanza questa categoria di insegnanti; essa li ha esclusi espressamente, dicendo che « ... nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non annesse alle scuole per la donna ». Evidentemente il legislatore aveva inteso disciplinare solamente le scuole di magistero professionale per la donna e le scuole professionali femminili annesse.

Prendiamo l'articolo 2 del testo unificato del Relatore onorevole Pitzalis. Esso dice: « ... Il personale direttivo delle scuole professionali... è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili... ». Ora, dice l'onorevole Pitzalis di non aver fatto altro che estendere le norme dell'articolo 9 della legge n. 782. Ma il personale al quale si riferisce detto articolo 9 è il personale direttivo

delle scuole di Magistero professionale, che sono Istituti superiori; mentre il personale direttivo delle scuole professionali femminili appartiene al ruolo, diciamo inferiore. Si pone allora un problema di carattere generale che riguarda lo scorrimento dal ruolo direttivo *B* al ruolo *A* ed anche per gli insegnanti. Dico subito che non è che non si possa accogliere un simile principio di carattere generale; però si tratta di un principio rivoluzionario che pone in un unico ruolo gli insegnanti di scuole secondarie, fra i quali le differenze verrebbero a trovarsi solamente sul piano della retribuzione. Detto principio potrebbe essere posto in sede di revisione dello stato giuridico, e non saremmo noi ad opporci; tuttavia non posso non rilevare che con questa proposta di legge si intendeva affrontare un problema diverso e che la fissazione del nuovo principio cui ho accennato sarebbe ben presto invocata come un precedente da altre categorie, come i presidi delle scuole medie.

In merito alla prima parte dell'articolo 3 del testo unificato (inquadramento nei ruoli negli Istituti tecnici femminili del personale insegnante e tecnico delle scuole professionali) debbo rilevare che qui non ci sono limiti neanche per riprodurre, come diceva l'onorevole Pitzalis, il corrispondente testo della legge n. 782.

PITZALIS. Questo è tratto dalla mia proposta di legge che è diversa dalla proposta Bertè ed altri.

CODIGNOLA. Si tratta anche di omissioni molto importanti, perché per esempio al comma secondo dell'articolo 9 della legge n. 782 non è detto: « è inquadrato », bensì: « può essere inquadrato ». Questo « può » significa che deve esistere una proposta motivata del Consiglio di amministrazione; che esiste una discrezionalità; tanto è vero che essendo eliminata questa discrezionalità lo stesso onorevole Pitzalis ha ritenuto di doverla eliminare nel secondo comma per coloro che sono già nei ruoli degli Istituti tecnici femminili.

Poi, il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 782, parla di alcune condizioni. Dice che potrà essere inquadrato, questo personale, nel ruolo degli Istituti femminili, quando nella attività svolta « abbia dimostrato adeguata preparazione ed una particolare capacità didattica » ! Vale a dire, la legge prevedeva una eccezione e questa eccezione la copriva con una certa garanzia, più o meno valida, come sempre in questi casi, ma comunque una certa garanzia.

PITZALIS. Ella sa, onorevole Codignola che c'è stata un'attenuazione: alcuni hanno fatto il colloquio, ed altri l'esame. Ci sono le scuole annesse al magistero !

CODIGNOLA. Ora, qui, il secondo comma riguarda il personale tecnico, non previsto nella precedente legge, ma il terzo comma non si riferisce più al personale tecnico, perché si parla in esso di norme che si applicano al personale in servizio nelle scuole trasformate in Istituti tecnici femminili. Quindi, il « potrà » della vecchia legge diventa una « e... » e pertanto vi è una modificazione sostanziale anche nel sistema !

Per l'articolo 4, non ho particolari osservazioni da fare e l'articolo 5 è quello, poi, della proposta Bertè.

Ora, la legge, per la verità, riguarda un numero minimo di insegnanti e quindi la cosa in sé e per sé, non meriterebbe nemmeno una discussione. Senonché, il nuovo testo presenta varie anomalie, sulle quali ritengo di dover richiamare l'attenzione della Commissione !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che lei cada però in un piccolo errore ! Quando si parla di scuole professionali femminili, non si parla di scuole medie o professionali, ma del triennio successivo alla scuola media o di avviamento ! Ora, le vecchie scuole erano o il triennio solo o il biennio più il magistero. Dunque saranno scuole superiori e non medie.

CODIGNOLA. Allora, evidentemente, la mia obiezione viene a cadere ! Ma, è inquadrato ora, questo personale, nel ruolo *B* o *A* ? Questo va chiarito !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi lasci finire ! La legge di trasformazione ha contemplato il magistero professionale e la scuola professionale annessa al magistero. Che cos'è accaduto nel frattempo ? Che alcune scuole professionali autonome hanno chiesto di trasformarsi e completarsi in Istituti tecnici femminili. Questi ultimi, quindi, hanno assorbito le scuole professionali femminili. Conseguentemente che cosa succede ? Che nel ruolo degli Istituti tecnici femminili, insegnanti assunti in un momento successivo hanno un certo trattamento, quelli che provengono dalle vecchie scuole professionali femminili ne hanno un altro, e sono insegnanti alla pari. È un inconveniente.

Ora, ella sa che il Ministero, di solito, non è molto favorevole a sistemazioni di questo genere, però, esso rileva questa sperequazione, e perciò ha visto volentieri il completamento

e il perfezionamento di queste due proposte di legge. E del resto il principio era già contenuto nel secondo comma dell'articolo unico della proposta Pitzalis, dove è già la direttiva dell'inquadramento negli insegnanti tecnici di ruolo. Le confesso quindi che non mi sembrano fondate le sue preoccupazioni. Glielo posso garantire nella maniera più assoluta. Io stessa ho convocato i funzionari e ho chiesto loro se fossero sicuri che nella revisione che si faceva era compreso tutto, anche le piccole cose, in modo da esaurire la materia. E ne ho avuto risposta affermativa. E questo proprio in aderenza allo spirito che anima questa Commissione, di cercare di risolvere le cose in maniera definitiva, senza aver bisogno di tornarci su periodicamente.

CODIGNOLA. Si tratta di vedere se si rimane nei ruoli, se cioè il personale del gruppo B resta nel gruppo B, e quello del gruppo A resta nel gruppo A. Se invece c'è passaggio di ruolo o categoria, la cosa è diversa. Non è che io ci veda alcunché di scandaloso, tanto più che si tratta di un numero modestissimo di insegnanti. Però si apre un precedente. E questo è un pericolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, è escluso il precedente. Anche prima, quando il personale passava agli istituti tecnici, era inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici. Con la differenza che tutti quelli che avevano il corso di insegnamento di cinque anni erano inquadrati nel ruolo A; mentre quelli che avevano il solo triennio rimanevano nell'altro ruolo, pur insegnando in una scuola dove tutti gli altri insegnanti erano di ruolo A!

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, la legge è una legge di assestamento del personale in rapporto con una trasformazione degli istituti. Il punto fondamentale da considerare è questo, e cioè che c'è un'altra legge che ha trasformato questi istituti. In conseguenza di ciò, una parte del personale di questi istituti è venuta a trovarsi in posizione di disagio, per cause non imputabili al personale stesso, ma alla legge che ha trasformato l'istituto. In questo senso è veramente una norma di eccezione, consequenziale ad altra che ha trasformato un tipo di scuola. E non può quindi costituire un precedente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego l'onorevole Codignola di fermare la sua attenzione su un esempio pratico che spero lo convincerà. Poniamo il caso di due scuole professionali, della stessa città, delle quali una aveva un corso di tre anni più un corso di

due anni, l'altra aveva soltanto un triennio, quella che aveva tre anni più due anni si è trasformata in Istituto tecnico femminile, ed ha avuto il personale tutto inquadrato in ruolo. Anche la scuola professionale che aveva solo tre anni si è trasformata in Istituto tecnico femminile, però il suo personale non è diventato di ruolo. È una sperequazione evidente!

CODIGNOLA. La scuola con tre anni non è stata trasformata. Si trasforma ora con questa legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, sono cose già esistenti, in atto.

BERTÈ. Signor Presidente, la proposta n. 2910 da me presentata con altri colleghi è diventata praticamente l'articolo 5 del testo unificato presentato dall'onorevole Pitzalis. Io concordo pienamente sul fatto che si sia esteso l'argomento per cercare di sistemare l'intera materia, e aggiungo anche che in linea di massima concordo con la regolamentazione data dall'onorevole Pitzalis attraverso questi cinque articoli.

Vorrei però far presenti due cose. La prima è che, indipendentemente dall'esito della discussione, vi è una particolare urgenza di sistemare la materia per la parte che riguarda la mia proposta di legge, e questo perché si è verificata una strana sperequazione nel tempo. Abbiamo una legge precedente, che si pensava dovesse essere attuata nel 1956, ma che in realtà è stata attuata solo nel 1960, creando conseguentemente una situazione di disagio nel personale di queste scuole.

La seconda osservazione che desidero fare è che, nella precedente seduta quando le due proposte seguivano ancora il loro cammino parallelo, l'onorevole Cerreti aveva presentato un emendamento, col quale ci si riferiva non soltanto alla legge 8 luglio 1956, ma anche alle successive modificazioni che detta legge ha avuto. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno che l'emendamento Cerreti venisse riproposto all'articolo 5 del testo unificato presentato dall'onorevole Pitzalis.

PITZALIS. Siamo d'accordo, si tratta di coordinamento materiale.

DE GRADA. Onorevole Presidente, mi riporto alle osservazioni già fatte dall'onorevole Codignola. Anche a me sembra che il passaggio da una scuola professionale ad un istituto tecnico sia un fatto che non può essere semplicemente risolto con un colloquio sulla materia, al quale viene chiamato l'insegnante. A me sembra che non si possa sottovalutare il fatto che qui c'è un vero e proprio pas-

saggio di categoria, che esattamente si riproduce nel passaggio da un ruolo a un altro. Comprendo benissimo che l'assorbimento delle scuole professionali femminili in istituti tecnici ha posto gli insegnanti di quelle scuole che non erano annesse a magisteri in una condizione di inferiorità, e comprendo quindi che si presenti una proposta del genere. Ritengo però che dobbiamo essere rassicurati sul fatto che con questo provvedimento non si consente un passaggio di ruolo di questo personale. Altrimenti verremmo a creare un precedente veramente grave anche per altre categorie. E allora, evidentemente, sarebbe bene richiedere un vero e proprio esame. Si tratta di non sfavorire una categoria, d'accordo, ma si tratta anche di non creare un precedente per cui una categoria possa passare ad un ruolo superiore soltanto sulla base di un colloquio. Se decidessimo in questo senso mi pare che andremmo contro un principio da noi sempre sostenuto.

PRESIDENTE. La preoccupazione da lei manifestata è però attenuata dal fatto che in questo modo ripariamo ad una ingiusta sperequazione. Noi a questa categoria abbiamo ad un certo momento trasformato la scuola, cosa che per la categoria stessa ha costituito una sorpresa. È un caso particolare quindi.

RUSSO SALVATORE. Approvando questo testo unificato, bisogna fare in modo che per l'avvenire non si crei un precedente. Anche io ho questa preoccupazione.

CAIAZZA. Una volta che è trasformata la scuola, il personale che ivi insegna o dovrebbe essere inviato in un altro tipo di istituto dell'istruzione secondaria inferiore o essere equiparato al personale che dovrà insegnare in quei tipi di istituto.

PITZALIS. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Codignola sul fatto che noi abbiamo avuto scuole professionali femminili annesse e scuole professionali femminili non annesse alle scuole di magistero della donna. A queste scuole annesse e non annesse si accede con lo stesso concorso; cioè i professori che facevano quel concorso venivano assegnati indipendentemente all'una o all'altra scuola.

A un certo momento le scuole di magistero professionale sono state trasformate per legge in istituti tecnici femminili ed insieme ad esse, le scuole annesse. Si è verificato allora che il personale insegnante delle scuole annesse è stato inquadrato nella categoria del nuovo personale degli istituti tecnici femminili, con colloquio e anche senza colloquio. Per il personale invece che era stato

assegnato a scuole non annesse, nessun provvedimento è stato possibile adottare anche quando queste scuole non annesse sono state trasformate in istituti tecnici femminili. Ora ragioni di equità vogliono che questo personale sia trattato nella stessa maniera, e che gli si evitino delle conseguenze, altrimenti negative, della trasformazione.

Alcuni colleghi si preoccupano perché il personale direttivo viene inquadrato nel ruolo A. Ma io ricorderò che tutto il personale degli istituti professionali è passato mediante inquadramento dalla scuola di avviamento agli istituti professionali, previo un esame colloquio riguardante la preparazione sulla materia. A questo esame colloquio sono stati sottoposti anche quei presidi degli istituti professionali di agraria e di altre materie che sono stati istituiti, quantunque provenissero dalla scuola di avviamento. Quindi non c'è nessuna preoccupazione; non si fa altro che dare a questo personale il medesimo trattamento che si è dato al personale delle scuole annesse, sottoponendolo — sia esso direttivo sia insegnante — alla stessa prova a cui sono stati sottoposti quelli che erano per caso nelle scuole annesse alle scuole di magistero.

Si tratta di un atto di giustizia legalizzato da tutta la prassi che si è seguita per queste scuole. E pertanto prego la Commissione di considerare con la massima attenzione l'esigenza di provvedere al più presto possibile all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato presentato dall'onorevole Pitzalis.

ART. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in Istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili dietro giudizio di una commissione nominata dal Ministero della pubblica istru-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

zione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

MALAGUGINI. L'onorevole Codignola aveva raccomandato che non si costituisse un precedente.

PITZALIS. Qui si tratta di un colloquio che fanno tutti quelli che concorrono alla presidenza di istituti.

PRESIDENTE. Ma non si vuole che costituisca un precedente il passaggio dal ruolo B al ruolo A.

CODIGNOLA. Mentre l'articolo 1 della legge n. 782 si riferiva al personale direttivo delle scuole di magistero professionale, cioè un istituto di cinque anni di insegnamento, e per questo si prevedeva l'inquadramento a presidi nei nuovi istituti tecnici femminili in base a giudizio di una commissione, adesso si estende questo concetto anche a direttori di scuole professionali di soli tre anni. Non so come si possa affermare che si trovano nelle stesse condizioni.

PITZALIS. Ma vengono sottoposti a un colloquio. Quando abbiamo trasformato certe scuole professionali in istituti professionali, i direttori di quelle scuole trasformate sono stati inquadrati nel ruolo dei presidi con lo stesso sistema, dalla categoria B alla categoria A, attraverso un esame colloquio. Ora non facciamo altro, con questa legge, che consentire agli attuali direttori di scuole professionali femminili non annesse alla scuola di magistero della donna di diventare presidi attraverso un esame colloquio. Se lo superano, diventano presidi, altrimenti restano nella posizione attuale. Ma, ripeto, è un esame colloquio vero e proprio, come quello che sostengono tutti coloro che diventano presidi e come quello che hanno sostenuto tutti coloro che sono passati dalle scuole professionali agli istituti professionali. È sempre lo stesso sistema e sono proprio gli uffici del Ministero che lo suggeriscono.

CODIGNOLA. Allora si potrebbe accettare la modifica: «...personale direttivo di ruolo...», ed: «...esame colloquio...» invece di «colloquio».

PRESIDENTE. Sulla prima modifica non ci sono obiezioni. Pongo quindi in votazione la proposta di aggiungere la parola: «di ruolo», dopo le parole: «il personale direttivo».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo fino alla parola «personale» nella terzultima riga.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole De Grada propone di sostituire le ultime due righe con le parole: «ad un esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799».

L'onorevole proponente ha facoltà di illustrare l'emendamento.

DE GRADA. È molto semplice: la frase è tolta di peso dall'ultima riga del secondo capoverso dell'articolo 3.

PITZALIS. Non posso accettare l'emendamento perché si tratta di personale direttivo di scuole che vengono trasformate e che si trova in condizioni di particolare favore rispetto a coloro che sostengono puramente e semplicemente un concorso per la nomina a Preside. Qui si tratta di personale che ha prestato la propria opera per 10-15 e anche 20 anni in queste scuole, e che oggi si trova a subire le conseguenze di un provvedimento che è di diretta iniziativa dell'amministrazione; e non credo giusto trattarlo alla pari con qualsiasi elemento che abbia puramente concorso alla nomina a Preside.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare all'onorevole De Grada che l'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799 cui egli fa allusione si riferisce al passaggio di personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio nei ruoli dell'istruzione media tecnica.

DE GRADA. L'esame cui alludo è quello specificatamente richiesto dall'articolo 3 del testo di legge che stiamo discutendo. Mi pare che in questa legge i più favoriti siano appunto coloro che appartengono al personale direttivo delle scuole professionali. E, poiché penso che una legge non debba né favorire né sfavorire coloro che sono soggetti della legge stessa, credo che il sottoporre questo personale ad un esame non debba costituire materia di preoccupazione, proprio per le ragioni che il Relatore illustrava.

Ora, secondo me, il termine «colloquio» è troppo vago; esso non ci dice che cosa esattamente potrà venir richiesto a questo personale: e nel momento in cui facciamo passare di ruolo il personale direttivo mi sembra che si dovrebbe effettivamente richiedere il superamento di un esame. Che poi l'esame al quale mi sono riferito si riferisca al personale tecnico-pratico costituisce una semplice analogia per un richiamo alla legge. Ad ogni modo per unificare la terminologia, propongo che invece di «colloquio» si dica «esame».

PITZALIS. Debbo osservare che l'espressione «colloquio» si usa nei concorsi a Preside, ma praticamente si tratta di un esame vero e proprio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

DE GRADA. Ma è previsto che il colloquio possa avere anche un esito negativo?

PITZALIS. Ma senza dubbio!

DE GRADA. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Conseguentemente all'ultima riga dell'articolo 2, si può usare, come proposto dall'onorevole Codignola, la dizione di « esame-colloquio ».

L'articolo 2 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

« Il personale direttivo di ruolo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, dietro giudizio di una commissione nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, è inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli Istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nelle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

CODIGNOLA. Mi pare che dovremmo riportare la stessa formula usata nell'articolo: « ... il personale che abbia dimostrato particolare preparazione e capacità didattica... ».

PITZALIS. Non credo sia il caso, dato che è previsto l'esame.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire: « in base ai requisiti e secondo le modalità della legge n. 782 ».

CERRETI ALFONSO. Mi sembra necessario richiamarci alla legge 11 gennaio 1960 n. 603, che ha modificato la legge n. 782.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riguardo al « possono » e « può » devo rilevare che si tratta di scuole trasformate. Alla terza riga dell'articolo 3 è detto che le scuole « sono » trasformate.

PITZALIS. Il fatto della trasformazione determina la necessità dell'inquadramento, ed a trasformazione avvenuta il personale « può ».

CODIGNOLA. L'articolo 9 della legge dice « possono » e quindi non crea l'obbligo dell'inquadramento. Noi a questa legge diamo un significato di sperequazione con la precedente legge. Anche se in modo puramente formale noi creiamo una differenziazione.

PITZALIS. Ebbene, mettiamo pure la stessa formula, tanto non muta affatto il significato.

PRESIDENTE. Allora, il testo del primo comma è il seguente:

« Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne dò lettura:

ART. 4.

Il personale di cui ai precedenti articoli conserverà nei ruoli degli Istituti tecnici

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale che non sarà inquadrato in base alla presente legge, nonché quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuerà ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al quinto ed ultimo articolo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 5.

« L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre ».

Un emendamento dell'onorevole Cerreti Alfonso propone di aggiungere, dopo le parole... « secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782 », le seguenti parole: « ... e successive modificazioni... ».

Questa precisazione è già stata inserita nel precedente articolo 3 e quindi per analogia dovremmo inserirla anche in questo articolo.

Pongo comunque in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si dice che « l'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna » ecc. ecc., « viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782 e — diciamo ora — successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960 ». Io però, direi: ...« successive modificazioni e

con decorrenza 1° ottobre 1960 »... E poi toglierei quel « fino » e direi, invece: « ... a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960 » !

PRESIDENTE. L'articolo 1 dice: « possono essere trasformate »; si tratta quindi di una ratifica, pur senza dirlo !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È la legge 8 luglio 1956, n. 782, che dà la decorrenza !

PRESIDENTE. Allora, il Governo propone di precisare all'articolo 5 la decorrenza dal 1° ottobre 1960, dal momento, cioè, in cui queste scuole furono trasformate !

CODIGNOLA. E che decorrenza diamo a quelli che entreranno con questa legge quando abbiano superato il colloquio ? Anche per loro la data del 1° ottobre 1960 ?

PRESIDENTE. Però, per questi ultimi autorizziamo adesso la trasformazione... !

PITZALIS. Questo è un provvedimento che riguarda le scuole professionali femminili annesse o meno alle scuole di magistero professionale e, poiché la cosa non era stata regolata in maniera completa, lo si fa ora, e si dice che le disposizioni previste in questa legge, vanno estese a tutti coloro che hanno prestato servizio al 30 settembre 1960 presso quelle scuole e che la decorrenza è quella del 1° ottobre 1960. Ma, questo riguarda non il personale delle scuole non annesse, ma soltanto, esclusivamente quello delle scuole annesse alle scuole di magistero professionale.

BERTÈ. Una domanda. Se non ho capito male, la legge 8 luglio 1956, n. 782 prevedeva la trasformazione già nello stesso 1956. La attuazione però non è che è avvenuta nel 1960, ma a poco a poco, dal 1956 fino al 1960 !

Mi pare sia così ! ?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché nel 1956 si diceva « quelli che erano in servizio », noi ora questa decorrenza la estendiamo a quelli che erano in servizio al 30 settembre 1960, e quindi diciamo, appunto, che la decorrenza è quella del 1° ottobre 1960, cioè il giorno dopo !

BERTÈ. Si prevedeva però, allora, che potessero intervenire trasformazioni tra il 1956 e il 1960. Allora, io mi chiedo, per una trasformazione avvenuta entro questo periodo perché non dare la decorrenza dal 1958, ad esempio ?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché qui si rimette un limite di servizio e si dice: per tutti vale questo termine ! Ella, come profes-

sore, cioè, può avere un beneficio e, quando si concede un beneficio nuovo, prima o dopo che sia, vale per tutti e da una stessa data!

PITZALIS. È evidente!

PRESIDENTE. Sarà necessario anche sistemare la data per quelli che vengono inquadri ora, come cosa nuova!

PITZALIS. Noi qui abbiamo stabilito un termine e abbiamo detto « al 30 settembre », data in cui si sono trasformati questi Istituti femminili!

PRESIDENTE. Noi abbiamo già concesso questo diritto. Per analogia dobbiamo concederlo anche all'altro personale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E ovviamente sarà dal 1° ottobre dell'anno in cui la scuola è trasformata.

CODIGNOLA. Si può dire: dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla trasformazione in Istituto tecnico.

PITZALIS. No, perché gli insegnanti devono essere sottoposti ad un concorso o un esame.

CODIGNOLA. Propongo allora la formula: « per gli aventi diritto l'inquadramento decorrerà dal 1° ottobre successivo alla trasformazione della scuola ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Da parte mia nessuna difficoltà.

PITZALIS. Potremmo aggiungere un capoverso all'articolo 5. Questo però agli effetti giuridici. Ma agli effetti economici non può avere effetto se non dopo che sia stato superato l'esame colloquio. Può darsi che una scuola sia stata trasformata, ma che il personale venga inquadrato successivamente alla trasformazione. È una situazione difficile. Comunque vedremo.

CODIGNOLA. Ma come? All'articolo 5 non si dice niente di questo.

PRESIDENTE. Non mi pare che ci sia bisogno di questa precisazione. Chiuso il concorso, il Ministro provvede alle norme relative.

PITZALIS. Io metterei come data di inquadramento il 1° ottobre dell'anno successivo alla data di superamento dell'esame, cioè alla acquisizione del diritto. Perché la trasformazione della scuola dà semplicemente il diritto di sostenere il colloquio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma in questo modo noi ritardiamo l'inquadramento a dopo l'esame.

LEONE RAFFAELE. Noi sappiamo come si esplicano i concorsi. Il diritto del vincitore sorge all'atto della proclamazione della chiusura del concorso. Può avvenire, ed è già avvenuto altre volte, che il concorso e la graduatoria siano completate precisamente nel mese di novembre. Perché gli interessati devono aspettare l'anno successivo? Il Ministero giustamente ritiene che debbano cominciare il 1° ottobre e li inquadra dal 1° ottobre.

PITZALIS. Io direi allora: immediatamente dopo aver superato tutte le prove ecc.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma come si fa ad inquadrarli, allora? Io proporrei: « all'atto di applicazione della legge ». È più semplice!

PRESIDENTE. Ritengo di poter concludere che sulla sostanza siamo tutti d'accordo. Quanto alla data, non c'è bisogno di nessuna particolare indicazione.

Pongo quindi in votazione l'articolo 5 con l'emendamento Cerreti già approvato e con l'aggiunta: « con decorrenza dal 1° ottobre 1960 ».

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

« L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Per quanto concerne il titolo, proporrei quello di:

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili (2910-3054) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla stazione zoologica di Napoli (2956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Barbi, Riccio, Cortese Guido, Romano Bruno, Cortese Giuseppe, Ferrara, Armato, Russo Spena, Rubinacci, Colasanto, Napolitano Francesco, Frunzio, D'Ambrosio: « Aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla Stazione zoologica di Napoli ».

Sono lieto di comunicare che c'è un fatto nuovo, costituito dal parere favorevole dato dalla V Commissione alla deliberazione da noi mandata alla stessa Commissione. E precisamente noi avevamo trasmesso il seguente testo:

« Questa Commissione ha discusso nella seduta odierna la proposta di legge Titomanlio ed altri, riguardo alla quale codesta Commissione ha dato parere favorevole in data 7 giugno 1961, subordinandolo ad alcune modificazioni di carattere formale per una più corretta indicazione del capitolo di spesa.

« Peraltro nel corso della discussione è emersa la preoccupazione che il parere favorevole di codesta Commissione non comportasse una effettiva integrazione del capitolo di spesa da parte del Ministero del tesoro; ciò anche perché dalla dichiarazione del rappresentante del Governo risulta che il capitolo relativo sarebbe del tutto impegnato.

« Pertanto la Commissione ha deliberato all'unanimità di insistere presso codesta Commissione, affinché sia chiarito che il parere favorevole non è limitato ad una mera autorizzazione di spesa nell'ambito dello stanziamento di un capitolo esistente, ma comporta una effettiva integrazione finanziaria. A tal fine la Commissione si è dichiarata anche disposta a spostare la decorrenza del contributo ulteriore, a far tempo dall'esercizio finanziario 1962-63 ».

Su questa richiesta la V Commissione ha dato parere favorevole.

Sulla proposta di legge abbiamo già concluso la discussione generale.

Possiamo passare agli articoli.

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 417, è così modificato:

« Il canone annuo corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la

Stazione zoologica di Napoli è elevato a decorrere dall'esercizio 1961-62 a lire 2 milioni annui per ciascun tavolo ».

In tale articolo va modificata l'indicazione dell'esercizio finanziario in « 1962-63 ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato)

ART. 2.

La maggiore spesa sarà imputata al capitolo n. 143 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (concernente contributi per il funzionamento di Istituti e Corpi scientifici) e sarà coperta con i normali stanziamenti di tale bilancio.

La V Commissione ha accolto la nostra richiesta che sia posta a carico del Tesoro la maggiore spesa, purché essa cominci dal bilancio 1962-1963. Pertanto si rende necessario fare riferimento a quell'esercizio e, dato che il normale bilancio non prevede tali stanziamenti, fare riferimento al fondo globale.

L'articolo 2 potrebbe, pertanto, così essere formulato:

« Alla spesa derivante per l'esercizio 1962-1963 dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici (2437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Resta: « Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

Il Relatore onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Si tratta del riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso enti pubblici. Il provvedimento serve agli effetti del trattamento di quiescenza. Esprimo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Esistono infatti dei professori universitari che vengono incaricati di dirigere degli enti pubblici e in questo periodo vanno fuori ruolo. Nel caso che ritornino all'università, si chiede che il periodo stesso venga computato agli effetti della anzianità.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, numero 311, è previsto il riconoscimento del servizio statale prestato dai professori universitari anteriormente alla loro nomina.

BADINI CONFALONIERI. Ma si tratta di servizio statale, non presso enti pubblici.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha da fare varie riserve...

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta di legge abbia bisogno di essere meglio ponderata. Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (3292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'accademia e il corso di applicazione della guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ».

Questo provvedimento va esaminato attentamente. Da un esame sommario, mi risulta che mancano per il primo anno di insegnamento tutte le materie storiche, le isti-

tuzioni di diritto romano, la filosofia del diritto, il diritto commerciale. Questi ufficiali arrivano al secondo anno e intendono passare al terzo senza aver fatto le istituzioni di diritto romano. Al secondo anno non si può studiare diritto romano, se non si è sostenuto l'esame di istituzioni. E se non si studia il diritto romano, non si può comprendere il diritto civile. Anche senza la filosofia del diritto le norme generali del diritto non si afferrano.

LEONE RAFAELE, *Relatore*. Vorrei sapere se ad uno studente universitario che non ha dato gli esami di istituzioni di diritto romano sia consentito iscriversi al secondo anno.

PRESIDENTE. Può iscriversi al secondo anno anche se non ha dato nessun esame.

BADINI CONFALONIERI. Questi ufficiali chiedono di svolgere il corso di laurea in tre anni anziché in quattro. La facoltà ha diritto di precisare a quali esami debbono essere sottoposti, ma che essi possano fare il corso di laurea in tre anni invece che in quattro, mi sembra abbastanza logico.

CODIGNOLA. Mi pare opportuno rinviare la discussione, in caso contrario dovremmo discuterne a fondo.

PRESIDENTE. Lo esamineremo meglio in una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni contrarie, può rimaner stabilito che la discussione sia rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge Berté ed altri n. 2910 e Pitzalis n. 3054, in un testo unificato con il titolo:

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresses scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (2910-3054):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

e della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla Stazione zoologica di Napoli » (2956):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di-

Benedetto, Ermini, Franco Pasquale, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Romanato, Romita, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI